


Si fa presto a dire sani! cazione di ambienti e strumenti di lavoro



[Andrea Bonghi](#)

In realtà tale procedura è spesso confusa con altre tipologie di attività che possono essere più comunemente definite di igienizzazione e pulizia.



Scorrendo la legislazione d'emergenza e i protocolli varati per la ripresa delle attività produttive, si scopre che l'**operazione di sani! cazione** dei locali e più in generale delle attrezzature e strumenti di lavoro si rende necessaria e obbligatoria **solo in presenza di determinate condizioni**. Secondo la circolare del Ministero della Salute 22.02.2020, n. 5443, la sani! cazione dei locali di lavoro non di tipo sanitario, si rende obbligatoria soltanto quando all'interno **è stato accertato un caso di positività al Covid-19**. In queste situazioni, precisano la circolare in commento e i protocolli tra il Governo e le parti sociali, occorre procedere alla pulizia e sani! cazione dell'area secondo le prescrizioni contenute nella circolare stessa.

In tutte le altre circostanze, quando gli ambienti di lavoro non sono di tipo sanitario, per la ripresa e la continuazione delle attività può essere **suf! ciente** svolgere **un'attività di pulizia e igienizzazione dei locali sia iniziale che continuativa**. Si tratta di una precisazione importante anche perché le operazioni di sani! cazione vera e propria, oltre a essere effettuate soltanto da ditte specializzate, hanno costi elevati e comportano la totale chiusura dei locali per un determinato numero di ore. Ciò premesso possiamo, pertanto, affermare che negli studi professionali, in casi di positività accertata al Covid-19 a parte, è **suf! ciente** procedere a una pulizia e all'igienizzazione costante degli ambienti di lavoro utilizzando gli appositi prodotti richiamati nei citati protocolli operativi. Lo stesso vale per gli **impianti di condizionamento o riscaldamento basati su diffusione di aria**. Anche in questo caso, in assenza di situazioni di positività accertata al Covid-19, sarà **suf! ciente** procedere all'igienizzazione con appositi prodotti.

Come è noto, sia il Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) sia il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) hanno introdotto uno **speci! co credito d'imposta** pari al 50% delle spese sostenute per la sani! cazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto dei dispositivi medici necessari per il contenimento del Covid-19, come mascherine, guanti, barriere protettive, ecc. L'attuazione della misura è demandata a un successivo decreto interministeriale che dovrà definire anche le modalità di accesso (limitato a una spesa complessiva di € 20.000) e l'esatta definizione delle spese che danno diritto al credito d'imposta in oggetto.

L'utilizzo del termine "*spese di sani! cazione*" utilizzato nell'art. 64 D.L. 18/2020 dovrebbe essere **interpretato in senso estensivo**, consentendo così di ammettere al bene! cio !scale anche quelle spese di igienizzazione e pulizia dei locali che, come abbiamo visto, non possono essere tecnicamente definite come di sani! cazione vera e propria.

In attesa di conoscere l'esatta specificazione del credito d'imposta, prendiamo atto che le procedure di sanificazione vera e propria saranno necessarie solo nei casi sopra specificati. In tutte le altre situazioni, una sana pulizia e disinfezione dei locali e degli strumenti di lavoro, da ripetersi continuamente, sarà più che sufficiente per la ripresa delle attività.

[CREDITO D'IMPOSTA](#) | [CORONAVIRUS](#) | [COVID-19](#) | [SANIFICAZIONE](#) |



**Il Sistema Ratio non si ferma:
scegli le offerte speciali più adatte a te.
In omaggio Tutto Quesiti - Covid-19**



Scopri le offerte